

ripartizioni con termini nostri : categorie direttive e categorie esecutive e consuntive.

Altra obbiezione dal Jenkinson (1), rivolta, non più soltanto al suo concittadino, ma a tutti quanti gli archivisti moderni, colpisce della taccia di insufficienza ogni sistema di ordinamento, che tenda a ricostruire e sviluppare il primitivo organismo.

Questa insufficienza è, secondo lui, in gran parte dovuta alla difficoltà di ordinare atti, di cui l'organizzazione si stia tuttora svolgendo. Ma, a nostro avviso, non può parlarsi di riordinamento di un archivio che appena sta sorgendo, componendosi e ordinandosi, ma bensì soltanto di registrazione e di archiviazione; e quindi non ci pare molto fondata questa seconda obbiezione, che, ciò non ostante, conclude per patrocinare il metodo logico dell'archivistica inglese. Comunque sia, i dubbi sollevati da quell'erudito ci permettono d'insistere sul concetto più volte espresso che non bisogna confondere fra loro i vari momenti della vita di un archivio, e che, quando s'abbia a procedere ad un ordinamento archivistico, debbono essere abbandonati e deposti tutti i preconetti, secondo i quali tale ordinamento debba servire ad uno scopo piuttosto che ad un altro. Perciò non possiamo menarla buona alla teoria, altrove applicata, che distingue un *ordinamento fatto per interesse amministrativo*, e un *ordinamento fatto per interesse finanziario*, e forse anche per qualche altro interesse. Essa è già stata sotto altre parole da noi condannata; e stimiamo debba esserlo ancora perchè ricade negli errori dei metodi descritti, e suggerisce specializzazioni che, secondo noi, non hanno ragione d'esistere.

METODO STORICO. — Piuttosto, ripigliando la nostra corsa, ripetiamo che in mezzo ai raggruppamenti, che siamo venuti facendo, in mezzo alle categorie di atti, noi riusciamo sempre a distinguere quelle direttive da quelle esecutive; e fra le prime, esaminandone tutti gli elementi, tutta l'azione, non tardiamo a scoprire quel gruppo, al quale uno o tutti si riferiscono, e dal quale attingono l'autorità e la forza per svolgersi. Questo gruppo è quello che rappresenta l'*organo costitutivo* dell'archivio, che ne contiene le norme, la competenza, secondo le quali l'ente diede corso alla propria attività; la potenza, i mezzi, pei quali acquistò vita e operò, sia questo ente la Società, lo Stato, l'azienda, la famiglia o l'individuo. Da un lato, abbiamo il gruppo delle leggi imposte dalla collettività all'arbitrio dei cittadini; dall'altro, quello degli atti patrimoniali, testamenti e con-

(1) JENKINSON H., *op. cit.*, p. 91.

tratti, che rappresentano i limiti imposti all'arbitrio della famiglia, dell'individuo ec. nello svolgimento della loro operosità.

Entro quei limiti, dunque operano, o meglio operarono, gli uni e gli altri; e, per operare, la collettività dovette interpretare quelle leggi, dovette farle osservare e perciò procurarsene i mezzi, dovette procedere alla esecuzione e dimostrare di averla compiuta; il privato dovette attingere da quei testamenti e contratti, che ne riflettevano il patrimonio e i mezzi d'esistenza, la norma di vita che ebbe da tenere, i mezzi per vivere, dovette vivere e tener conto del come avesse vissuto e quindi consumato o accresciuto il proprio patrimonio.

Su queste basi deve, secondo noi, riordinarsi l'archivio a chiunque appartenga; e, per quanto schematica sia quella dicitura, noi reputiamo sia sufficiente a tutti i casi, quando, bene inteso, questi non siano speciali nè riguardino se non una parte di attività, come per esempio, quella professionale, gli archivi notarili, economici ec.

Naturalmente quello schema generale non ha altro fine, se non quello d'indicare il modo, secondo il quale deve essere *articolato* un archivio per corrispondere esattamente all'istituzione, dalla quale proviene. Per poco che vi si rifletta si vede infatti che corrisponde precisamente al modo col quale un corpo, un individuo sorge, si svolge e cessa; che assume quasi la forma di un *organismo perfetto con articolazioni e membra*, quale era in verità mentre redigevansi gli atti, sino a noi pervenuti. Esso ci rappresenta, ci raffigura come ancora in azione la storia di quell'organismo e quindi merita a ragione il titolo di *metodo storico* per eccellenza, col quale in Italia l'appelliamo, e, secondo il quale, soltanto, riconosciamo si possa procedere al riordinamento degli archivi degli enti cessati.

Nello svolgimento di questo metodo devono, dunque, occupare il primo posto come categorie direttive, i titoli costitutivi dell'ente e delle sue attribuzioni; ai quali si riattaccano tutti quelli, coi quali queste attribuzioni furono accresciute, riformate o scemate.

Seguono gli atti appartenenti alle categorie esecutive e consuntive, vale a dire concernenti i modi coi quali, quella competenza, quelle attribuzioni furono esercitate, e cioè, la ripartizione di quelle attribuzioni per organi e incumbenti esecutivi, come protocollo, carteggio, ordini e provvedimenti varii amministrativi; i mezzi, coi quali tale esecuzione fu effettuata, vale a dire mezzi amministrativi e mezzi finanziari, ad ognuno dei quali si riconnettono le serie subordinate sia che riguardino la gestione, sia che riguardino la contabilità.

Da ultimo trovano posto quelle carte di corredo, che non hanno precisa nè stretta attinenza con qualcuna delle serie precedentemente

indicate, per esempio le scorte bibliografiche o legali, le raccolte di manoscritti ec. ec.; e, infine, quelle che non hanno se non scarso valore (1).

ARCHIVI AGGREGATI O RIUNITI. — Così negli archivi statali come in quelli privati, non è infrequente trovare insieme cogli atti dell'ente confuse carte di precedenti amministrazioni o famiglie, già cessate mentre si esplicava l'attività dell'ente, presso cui ne troviamo memoria.

Le riforme amministrative successive spiegano la presenza di quelle carte, come spiegano l'esistenza negli archivi affidati oggi alle nostre cure, degli atti dell'ente, che le raccolse. Non cessa mai una amministrazione d'un colpo, senza che quella, che la segue, non abbia bisogno di attingere dai suoi atti, precedenti e norme, necessari allo svolgimento della propria operosità. E, quindi, o le sue carte e le sue funzioni passano in blocco alla nuova amministrazione, o sono, per la liquidazione e il passaggio da un regime all'altro, affidate a una di quelle che chiamiamo Commissioni o uffici di stralcio. Nell'un caso e nell'altro non si confondono cogli atti e colle attribuzioni della nuova Amministrazione; e pertanto anche archivisticamente devono tenersi separati, disposti nel piano generale dell'archivio, secondo il criterio organico, da noi patrocinato.

Nei periodi anormali e in quelli di riforme, amministrazioni e dicasteri frequentemente si fondono insieme per una migliore organizzazione dei servizi, o si distaccano da un servizio più generale per permettere di intensificarne e sollecitarne l'azione.

Basta citare la composizione e scomposizione dei ministeri durante

---

(1) Cfr. la circolare di Luigi Fumi, presidente della Società umbra di storia patria, inserita nella Rivista delle biblioteche e degli archivi (Firenze) VI (1895), pag. 27 e ss. Per la Spagna riportiamo semplicemente il brano dell'art. V dell'ordinanza reale del 10 gennaio 1790 relativa all'archivio delle Indie in Siviglia, che dice: « La division de papeles ha de ser en tantas colecciones, quantas son las oficinas de donde se han remitido, y se han de remitir. Asi deberan permanecer unidos entre sí, con separacion de otros. . . ».

In Svezia la prima norma generale dell'ordinamento degli archivi pubblici promulgato col d. r. 22 maggio 1903 è concepita nei termini seguenti: « Gli archivi di una autorità costituiscono un fondo a parte, e devono nel loro ordinamento rispecchiare quanto più sia possibile l'organizzazione di quell'autorità e conformarsi a essa ». S. BERGH, *La nouvelle organisation des archives de Suède*, nel *Bibl. mod.* n.º 66 (1907), p. 331.